

nelle disposizioni di favore, quando si tratta di mitigare la pena, ed applicando per estensione l'articolo 684 del Codice penale, probabilmente ammetteranno anche le circostanze attenuanti; ed allora la vostra legge rimarrà destituita di effetto.

In tali contingenze, prevedendosi il dubbio, e la possibilità, che sia frustrato l'intendimento della vostra legge, per qual motivo ricusereste di dare in tempo una spiegazione?

Voci. Ai voti! ai voti!

DE FALCO, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non avrei nessuna difficoltà a che l'ultima proposizione dell'onorevole Pescatore, quella cioè di dichiarare che le circostanze attenuanti non fossero applicabili a questa specie di reati, fosse introdotta nella legge, se non ne potesse venire una conseguenza contraria alla giurisprudenza prevalsa finora nei tribunali. La Camera conosce infatti che è stata lungamente discussa la questione, se le circostanze attenuanti, per la prima volta introdotte nel Codice penale del 1859, potessero estendersi ad ogni specie di reati, compresi quelli preveduti da leggi speciali, ovvero dovessero circoscriversi semplicemente ai reati contemplati dal Codice penale.

Non abuserò del tempo della Camera ricordando come in Francia, essendo le circostanze attenuanti circoscritte unicamente ai crimini e non ai delitti, si è sempre ritenuto che esse non fossero applicabili a tutti i reati previsti da leggi particolari. Presso di noi l'articolo 684 del Codice penale del 1859 risolve in modo espresso la questione. Esso è così concepito:

« Senza pregiudizio della facoltà fatta alle Corti ed ai tribunali coi due precedenti articoli, e delle altre diminuzioni di pene prescritte dal presente Codice, qualora nei reati in esso Codice contemplati e punibili di pene criminali o correzionoli concorrano circostanze attenuanti, dovranno le Corti ed i tribunali diminuire la pena di un grado. »

In guisa che l'applicazione di queste circostanze attenuanti non ha luogo che nei reati in esso Codice contemplati...

PESCATORE. E negli assimilati.

PRESIDENTE. Non interrompa.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Lo vedremo in seguito...

Non ignoro che la giurisprudenza delle Corti non è stata sempre uniforme nel ritenere che le circostanze attenuanti non fossero applicabili ai reati preveduti da leggi speciali; ma so pure che le Corti di cassazione hanno ordinariamente annullate le sentenze le quali applicavano le circostanze attenuanti ai delitti preveduti da leggi speciali e non contemplati nel Codice; ed anzi sulle mie conclusioni, quando aveva l'o-

nore di essere avvocato generale, la Corte di cassazione di Napoli a sezioni riunite annullò una sentenza della Corte d'assise di Napoli medesima, la quale aveva applicate le circostanze attenuanti a reati di stampa, pel motivo che quella specie di reato non è preveduta dal Codice penale.

Nel caso presente noi abbiamo una legge tutta speciale. Secondo l'articolo 38 ieri deliberato, l'associazione dei contrabbandieri non è nemmeno più assimilata alle associazioni di malfattori, nè indicata con questo nome; ma costituisce un reato speciale, il quale ha nulla di comune con l'associazione di malfattori preveduta o definita dall'articolo 426 del Codice penale.

Non l'oggetto del reato, che è il contrabbando; non il numero delle persone che compongono l'associazione perchè invece di 5, come voleva l'onorevole D'Amore e come stabilisce il Codice bastano tre persone a costituire l'associazione; non la pena, perchè invece della reclusione è quella del carcere. Se dunque trattasi di reato speciale, che non è preveduto dal Codice penale, a me pare che sarebbe cosa irregolare e contraria al testo della legge se si estendessero a questa specie di reati le disposizioni dell'articolo 684 del Codice penale.

Per queste ragioni io credo che l'aggiunta proposta dall'onorevole Pescatore sarebbe inutile. Io convengo nel principio che egli sostiene; ma credo che non vi è bisogno di ridurlo in legge. Io accetterei anzi la sua aggiunta se non temessi che da questa disposizione se ne potesse poi desumere il principio contrario che per tutti gli altri reati, cioè, preveduti da leggi speciali fosse applicabile la suaccennata disposizione relativa alle circostanze attenuanti.

Per queste ragioni io mi associo all'opinione dell'onorevole Rattazzi, il quale diceva non esservi necessità di siffatta spiegazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti i due articoli proposti dall'onorevole Puccioni da aggiungersi dopo l'articolo 40 del progetto della Commissione.

Il primo è così concepito:

« Salvo le disposizioni speciali contenute nella presente legge, saranno applicabili al delitto di contrabbando i principii generali stabiliti nella legge penale e di procedura penale vigenti nel regno. »

Domando se quest'articolo è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Il secondo articolo proposto dall'onorevole Puccioni è così espresso:

« La pena del carcere comminata dalla presente legge sarà graduabile anco nelle provincie toscane in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 56 del Codice penale vigente nelle altre provincie del regno. »

Quest'articolo essendo accettato dalla Commissione,